

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.527

del 30.12.2004

O G G E T T O

Tribunale di Molfetta. Citazione ad istanza del Sig.De Biase Michele c/ Comune di Molfetta per indennità aggiuntiva ex lege quale coltivatore diretto di fondo rustico in agro di Molfetta alla C.da Torre Pentine espropriato all'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero.

L'anno duemilaquattro, il giorno trenta del mese di dicembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Rag.	AMATO	Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: Sig.Tommaso MINERVINI – Sindaco

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Supplente Dott.Vincenzo de Michele.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 13.1.2005

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 04.11.2004, con prot. n.88, è stato notificato al Comune di Molfetta l'atto di citazione proposto – a cura dell'Avv. Donato de Tullio – dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta – dal Sig. De Biase Michele c/ il Comune di Molfetta;
- L'attore assume che, con contratto sottoscritto in Molfetta in data 1.1.2002 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bari il 25.1.2002 al n. 952/3A, l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero concedeva in locazione all'istante il fondo rustico di natura uliveto sito in agro di Molfetta alla Contrada Pentine e riportato in Catasto Terreni al foglio 26, p.lla 5, Ha 1.14.79;
- Che, a seguito decreto di esproprio n. 761, in quanto il detto fondo era compreso nel Piano di Zona ex legge 167/72 e 865/71 (comparto 7), l'Istituto Diocesano, proprietario e locatore del fondo in questione, comunicava all'istante formale disdetta del contratto di locazione di cui trattasi;
- La citazione de qua è per l'udienza del **20 gennaio 2005**, con invito a costituirsi venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168-bis, quinto comma, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 cpc, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
 - “a) riconoscere al Sig. Michele De Biase – quale conduttore del fondo espropriato dal Comune di Molfetta per fini edificatori – il diritto alla corresponsione dell'indennità aggiuntiva prevista ex lege in favore dei conduttori di fondi agricoli espropriati (ex art.17 L.865/71, art. 23 L.1/78 art.7 L.385/80);
 - b) determinare l'esatta quantificazione dell'indennità aggiuntiva spettante ex lege al Sig. De Biase; e per l'effetto
 - c) condannare il Comune di Molfetta, in persona del Suo Sindaco pro tempore, al pagamento in favore del Sig De Biase, dell'indennità aggiuntiva come sopra determinata;
 - d) condannare in ogni caso il Comune di Molfetta alla rifusione di spese diritti e onorari del presente giudizio.”;
- Evidenziato che – come risulta da verifica effettuata dall'Ufficio Espropri di questo Ente – il Sig. De Biase non solo non risulta iscritto alla gestione INPS della qualifica di coltivatore diretto, ma è stato accertato che il medesimo è emigrato a Rimini fin dal 01.02.1996 e tuttora ivi residente;
- ne consegue che il richiamato art. 17 legge n. 865/71 che prevede che il fittavolo coltivi il terreno espropriato da almeno un anno prima dalla data di deposito della relazione indicante la procedura di esproprio che, nel caso di specie, è avvenuto nel 1998, non è applicabile al Sig. De Biase in quanto, il medesimo, essendo emigrato dal 1996, non può aver coltivato – non essendo residente a Molfetta – il fondo oggetto di esproprio;

- Ritenuto che l'azione spiegata dal Sig. De Biase Michele c/ il Comune di Molfetta è destituita di ogni e qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto e che si appalesa necessaria la costituzione dell'Ente per la difesa delle ragioni del Comune stesso;
- Ritenuto a tal fine, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'avv. Rossella Panunzio da Molfetta, demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
- Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma AA. LL. per la regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;

A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di conferire l'incarico di rappresentante all'Avv. Rossella Panunzio, con studio in Molfetta, alla Corso Umberto n. 30, per la rappresentanza nel giudizio civile instaurato dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta, dal Sig. De Biase Michele c/ il Comune di Molfetta, meglio specificato in premessa.
- 2) di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto e spese e competenze legali in favore del professionista incaricato.
- 3) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché all'espressa dichiarazione che non vi sia in corso analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art. 5 regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.106 del 07.03.2002).
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.169 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 5) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei mini tariffari in parcella (delibera di G.C. n. 266 del 21.04.1999) sicché le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del Consiglio del competente Ordine Forense.
- 6) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18.08.2000 n.267.

- 8) di trasmettere la presente deliberazione all'Unità Autonoma Affari Legali per gli adempimenti consequenziali.